



**REGOLAMENTO
GENERALE DI ATENEO
TRANSITORIO**

**PRIMA BOZZA DI REVISIONE
ALLA LUCE NUOVO STATUTO**

INDICE

Nell'indice in giallo gli articoli che restano

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Fonti normative

Art. 3 Competenze degli organi sulle fonti normative

Art. 4 Pubblicazione

Art. 5 Organizzazione ed attività

Possibili integrazioni: disciplina libere forme associative; principi tratti dalle linee guida in materia di costituzione di società e altri enti

TITOLO 2 ORGANI DI ATENEO

Art. 6 Regolamenti elettorali

Art. 7 Incompatibilità istituzionali - sostituire: procedimento in materia di incompatibilità

Capo 1 Rettore

Art. 8 Elezione - modificare

Capo 2 Pro Rettore

Art. 9 Funzioni

Capo 3 Senato Accademico

Art. 10 Elezioni - modificare (collegio elettorale)

Capo 4 Consiglio di Amministrazione

Art. 11 Funzionamento -sostituire: procedimento/requisiti professionali

Capo 5 Consiglio degli Studenti

Art. 12 Insediamento



Art.13 **Funzionamento**

TITOLO 3 STRUTTURE DELL'ATENEO

Art.14 ——— **Strutture scientifiche/afferenze (tranne sanzione per mancata afferenza)**

Capo 6 - Strutture scientifiche / Dipartimenti

Art.15 **Direttori di Dipartimento – sostituire: termine presentazione candidature e altri dettagli procedimento elettorale**

Art.16 **Consigli e Giunte di Dipartimento – sostituire : linee guida per i regolamenti di dipartimento in materia di composizione degli organi**

Art.17 **Dipartimenti Universitari clinici**

Capo 7 - Strutture scientifiche / Istituti

——— **Art.18** **Direttori d'Istituto e Consigli d'Istituto**

——— **Art.19** **Disattivazione degli Istituti**

Capo 8 - Consiglio delle Strutture Scientifiche

——— **Art.20** **Istituzione e funzionamento.**

Capo 9 Strutture didattiche / Facoltà

Art. 21 **Preside di Facoltà**

——— **Art. 22** **Consiglio di Facoltà**

Art. 23 **Consigli dei corsi di studio**

Art. 24 **Scuole di Specializzazione e Corsi di perfezionamento**

Capo X **Scuole interdipartimentali (in parallelo a linee guida per i regolamenti di dipartimento in materia di composizione degli organi)**

Capo 10 - Strutture di servizio

——— **Art. 25** - **Centri di spesa autonomi**

TITOLO 4 NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - **Norme comuni, transitorie e finali**

ALLEGATO 1- **Competenze degli organi sulle modifiche allo statuto e sui regolamenti in funzione dell'approvazione e dei pareri richiesti**

ALLEGATO 2- **Competenze degli organi sui regolamenti elettorali in funzione dell'approvazione e dei pareri richiesti**

ALLEGATO 3- **Elenco soggetti previsti da copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, patrimoniale e professionale**



Legenda:

- ✓ nelle tabelle in blu il testo dello Statuto
- ✓ *in corsivo rosso il testo attuale del regolamento generale da eliminare*
- ✓ in carattere normale nero il testo che rimane
- ✓ di lato i commenti a giustificazione dell'eliminazione
- ✓ in fondo agli articoli in blu *sub* temi le valutazioni e integrazioni

TITOLO 1
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità.

Il presente Regolamento Generale di Ateneo, di seguito denominato "Regolamento", previsto dall'art. 5, comma 2 dello Statuto ~~d'Autonomia~~, di seguito denominato "Statuto", dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università", ~~detta, in via transitoria, le norme generali di attuazione dello Statuto disciplinando l'organizzazione ed il funzionamento dell'Università~~// le norme di organizzazione e disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento degli organi di Ateneo.

Commento [CA1]: Coordinamento normativo - adeguare al testo dell'attuale art. 5, comma 2, Statuto

Art. 2 - Fonti normative. - ELIMINARE

l'art. 5 Statuto UNITS – Fonti normative

1. Lo Statuto è espressione dell'autonomia costituzionalmente garantita dell'Università e ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
2. Per l'attuazione dello Statuto e delle leggi in materia di ordinamento universitario, sono adottati i seguenti regolamenti:
 - il regolamento generale di Ateneo, che detta le norme di organizzazione e disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento degli organi di Ateneo;
 - il regolamento didattico di Ateneo, che disciplina l'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative;
 - il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;
 - il regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei professori di ruolo;
 - il regolamento di Ateneo che disciplina le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori;

Commento [CA2]:
1. Le fonti sono già definite dall'art. 5 Statuto.



- il regolamento degli studenti, che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche e le attività autogestite dagli studenti;
 - altri regolamenti necessari all'organizzazione e al funzionamento dell'Università.
3. I regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono approvati dai competenti organi, secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 12, a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del Rettore.
 4. Il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei professori di ruolo, il regolamento di Ateneo che disciplina le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori sono adottati secondo il procedimento previsto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 5. Le strutture di ricerca e didattiche adottano un regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, in conformità al presente Statuto e ai principi definiti dagli organi di governo dell'Ateneo. Il regolamento, adottato dal consiglio della struttura, è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore.
 6. I regolamenti di cui al presente articolo e le successive modifiche sono pubblicati nell'albo ufficiale di Ateneo.
 7. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

Riparto competenze in materia di fonti:

l. n. 240/2010, art. 2, c. 1, «e) attribuzione al senato accademico della competenza ... ad approvare il regolamento di ateneo [n.d.r., si intende il regolamento generale]; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca ...; h) attribuzione al consiglio di amministrazione ... della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità ...» .
La legge adotta in tema di approvazione dei regolamenti un criterio "per materia", attribuendo a SA tutti i regolamenti in materia di ricerca e didattica.

Riparto competenze nel nuovo Statuto UNITS:

Art. 8 – Rettore: j) emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche.

Art. 10 – Senato Accademico: m) approva il regolamento generale di Ateneo, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione; n) approva il regolamento didattico di Ateneo, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione; o) approva i regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche e i regolamenti in materia di ricerca e di didattica, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; esprime parere sul regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.



Art. 12 – Consiglio di Amministrazione: o) approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, acquisito il parere del Senato Accademico, nonché gli altri regolamenti che non sono di competenza del Senato Accademico; n) esprime parere sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo, sui regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche e sui regolamenti in materia di ricerca e didattica di competenza del Senato Accademico.

[Nei limiti dei principi di autonomia costituzionalmente garantiti dall'art. 33 della Costituzione, specificati dalla L. 9.5.1989, n. 168, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi dell'ordinamento universitario, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Università sono disciplinati nell'ordine:

*A) dallo **Statuto**, che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Università con i soli limiti specifici delle leggi dell'ordinamento universitario;*

*B) dai seguenti **Regolamenti Generali di Ateneo**:*

*b1) dal **Regolamento Generale di Ateneo**, che detta le norme generali di attuazione dello Statuto e quelle di organizzazione dell'Università;*

*b2) dal **Regolamento Didattico di Ateneo**, che disciplina l'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative;*

*b3) dal **Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità**, che disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;*

*b4) dal **Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi**, che disciplina tutte le prestazioni effettuate a pagamento nell'interesse di terzi a seguito di contratti o convenzioni.*

*C) dal seguente **Regolamento previsto dallo Statuto**:*

*c1) dal **Regolamento degli Studenti**, che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche e le attività autogestite dagli studenti;*

*D) dalle **norme di legge** che fanno espresso riferimento alle università **che non siano incompatibili con lo Statuto e con i Regolamenti di Ateneo** di cui al paragrafo B) del presente articolo;*

E) dai seguenti regolamenti richiamati nello Statuto od a cui lo Statuto fa espresso o implicito rinvio.

Commento [CA3]: non ha "significato normativo" elencare le fonti regolamentari che lo Statuto richiama, ma solo ricognitivo.



e1) dal **Regolamento del Consiglio degli Studenti**, che disciplina il funzionamento dell'organo.

e2) dai **Regolamenti di Dipartimento**, contenenti la disciplina delle modalità di funzionamento, nomina delle rappresentanze, loro consistenza numerica e numero legale nei Consigli di Dipartimento, nonché sulla composizione e funzionamento della Giunta di Dipartimento.

e3) dal **Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla dirigenza**, contenente le modalità generali.

F) da **altri regolamenti richiesti dalle legge o comunque approvati dai competenti organi dell'Ateneo** nel rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Generali di Ateneo ovvero ricomprese in norme di legge che operino espresso riferimento alle università che non risultino comunque incompatibili con lo Statuto **stesso**.

Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti, continuano a valere i regolamenti vigenti.

Art. 3 – Competenze degli organi sulle fonti normative (ELIMINARE)

[Come da tabella riassuntiva contenuta nell'Allegato 1, la competenza degli organi in funzione dell'approvazione delle modifiche allo Statuto e dei regolamenti nonché sui pareri richiesti è così definita:

Le modifiche allo Statuto sono approvate, con la maggioranza pari ai due terzi degli aventi diritto al voto, dal Senato Accademico su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti e del Consiglio delle Strutture Scientifiche. Le modifiche allo Statuto approvate sono emanate con Decreto del Rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sino all'insediamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella nuova composizione, nonché del Consiglio degli Studenti e del Consiglio delle Strutture Scientifiche, non possono essere approvate modifiche allo Statuto riguardanti la composizione degli organi e le loro rispettive competenze, anche in ordine a pareri che gli organi sono tenuti ad esprimere a termini di Statuto.

Il Regolamento Generale di Ateneo e le eventuali successive modifiche allo stesso

Commento [CA4]: Si specifica una gerarchia tra fonti regolamentari: direi che:
- l'introduzione di una gerarchia tra regolamenti avrebbe, se del caso, dovuto essere prevista in Statuto, in quanto fonte superiore dei regolamenti; non può, invece, essere prevista sotto forma di "auto qualificazione" della propria posizione gerarchica dal Regolamento generale;
- in ogni caso, tutti i regolamenti qui definiti generali sono previsti dalla legge; la loro posizione gerarchica credo sia implicita nel procedimento di approvazione, che prevede il controllo ministeriale.

Commento [CA5]: Disposizione transitoria espressamente ripresa in art. 38 Statuto, nelle disposizioni transitorie

Commento [CA6]: Procedimento già definito in art. 42 Statuto



sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento Generale di Ateneo e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Nelle more dell'insediamento degli organi statutari nella nuova composizione, il Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, approva un **Regolamento Generale di Ateneo transitorio** onde disciplinare le necessità di carattere generale connesse con l'attuazione dello Statuto nella prima fase.¹

Il **Regolamento Didattico di Ateneo** e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le Facoltà ed acquisito il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.²

¹ Cfr. art. 6, c. 1, 2, 6 e 9, 10, 11, l. n. 168/89, rubricato *Autonomia universitaria*: «1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. 2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare. (...) 6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto. (...) 9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore. 10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. 11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero.»

² Cfr. art. 11 l. n. 341/90, rubricato *Autonomia didattica*: «L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.»



In fase di prima applicazione dello Statuto, in attesa che sia approvato il Regolamento Didattico di Ateneo, rimangono in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, approvato con D.P.R. 31.10.1961, n. 1836 e successive modificazioni.

Nelle more dell'insediamento degli organi statuari nella nuova composizione, il Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, può approvare un Regolamento Didattico di Ateneo transitorio sulla base dello Statuto di cui al comma precedente.

Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio degli Studenti ed il Consiglio delle Strutture Scientifiche ed acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico. Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero³.

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d). (...)».

3 Cfr. art. 7, c. 7, 8, 9, 11, l. n. 168/89, rubricato Autonomia finanziaria e contabile delle università per il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità: «7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. 8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio. 9. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9. 11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari



Il Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio delle Strutture Scientifiche. Il Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Il Regolamento degli Studenti e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti. Il Regolamento degli Studenti e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore.

*Al fine di consentire l'insediamento del Consiglio degli Studenti, il Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, approva il **Regolamento degli Studenti transitorio** nel quale saranno disciplinate, in via transitoria, le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi previsti dallo Statuto nella nuova composizione.*

Il Regolamento del Consiglio degli Studenti e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Consiglio degli Studenti a maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. Il Regolamento del Consiglio degli Studenti e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore.

I Regolamenti di Dipartimento e le eventuali successive modifiche agli stessi sono approvati dai Consigli di Dipartimento sulla base delle direttive generali emanate dal Consiglio delle Strutture Scientifiche.

Il Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla dirigenza e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Consiglio di Amministrazione ed emanati con Decreto del Rettore.

Gli altri regolamenti sono approvati dagli organi dell'Ateneo nel rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo ovvero ricomprese in norme di legge che operino espresso riferimento alle università che non risultino comunque incompatibili con lo Statuto stesso. Per la determinazione della competenza degli organi ai fini dell'approvazione e dei pareri da esprimere sugli altri regolamenti, in linea di

con lo stesso incompatibili.».

Commento [CA7]: Il procedimento di approvazione dei regolamenti è previsto in via generale dall'art. 5 Statuto; cfr. nota 1. In ogni caso, per i regolamenti cosiddetti "general", il procedimento era disciplinato direttamente dalle leggi che li prevedevano, a partire dalla l. 168/1989, oggi modificata sul punto dalla l. 240/10.

Commento [CA8]: Cfr. ora art. 14, comma 5 Statuto: «Il Consiglio degli Studenti delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei componenti».

Commento [CA9]: 3.Cfr. art. 5, c. 5 Statuto: «Le strutture di ricerca e didattiche adottano un regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, in conformità al presente Statuto e ai principi definiti dagli organi di governo dell'Ateneo. Il regolamento, adottato dal consiglio della struttura, è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore.» e art. 28, c. 7, lett. a: Il consiglio esercita le seguenti funzioni: a) approva il regolamento di dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti».



principio viene adottato il criterio per materia. Detti regolamenti e le loro eventuali successive modifiche sono emanati con Decreto del Rettore.】

Art. 4 – Pubblicazione - ELIMINARE

[Le modifiche allo Statuto sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, il Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi e le loro eventuali successive modifiche, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Alla pubblicazione delle modifiche allo Statuto, dei regolamenti di cui al comma precedente, nonché di tutti gli altri regolamenti e loro eventuali successive modifiche, si procede con affissione di copia conforme dell'atto all'albo dell'Università per non meno di quindici giorni.

Al termine di ogni anno accademico il Direttore Amministrativo trasmetterà alle strutture universitarie un'edizione aggiornata dei regolamenti evidenziando le eventuali modifiche apportate.】

Art. 5 – Organizzazione ed attività. - ELIMINARE

PRINCIPI IN TEMA DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE NELLO STATUTO UNITS:

art. 2 – Principi e garanzie fondamentali, c. 6: L'Università verifica la qualità della ricerca e della formazione e ne valuta i risultati secondo accreditati criteri di misurazione e principi di trasparenza; garantisce la ripartizione delle risorse secondo criteri certi e predeterminati improntati a logica di merito, coerenti con gli indirizzi strategici adottati e con i risultati conseguiti.

art. 3. – Principi relativi all'amministrazione: 1. L'Università adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione; a tal fine, valuta l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle attività svolte e dei servizi erogati, in rapporto agli obiettivi definiti. La misurazione e la valutazione dei risultati organizzativi e individuali sono utilizzate ai fini della rendicontazione sociale e della ripartizione delle risorse, anche di natura premiale, secondo criteri di merito.

2. L'attività amministrativa dell'Università si ispira inoltre ai seguenti principi:

- imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni;

Commento [CA10]: Cfr. art. 5, c. 3, Statuto per cui gli altri regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dai competenti organi ed emanati con decreto del Rettore e cfr. lo specchio iniziale, relativo al riparto della potestà regolamentare per materia tra SA e CdA.

Commento [CA11]: 1. Cfr. per la disciplina della pubblicazione l'art. 5, c. 6 e 7 Statuto. 6. I regolamenti di cui al presente articolo e le successive modifiche sono pubblicati nell'albo ufficiale di Ateneo. 7. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso. MANCA nello Statuto la previsione della pubblicazione delle modifiche statutarie sulla Gazzetta ufficiale e dei regolamenti generali sul Bollettino del Ministero, ma si tratta di previsioni contenute espressamente in testi di legge (cfr. art. 6 l. n. 168/89 in nota).



- semplificazione e snellimento delle procedure, in conformità alle norme in materia di procedimento amministrativo;
- responsabilità individuale sugli atti adottati e sui risultati.

Art. 4 - Principi relativi all'organizzazione, c. 2, e) valutazione preventiva degli effetti organizzativi e finanziari delle proposte presentate agli organi dell'Università dalle strutture preposte alle attività di ricerca, didattiche e di servizio, sotto il profilo della sostenibilità, anche ambientale.

RIPARTO DELLE COMPETENZE CORRELATE ALLA PROGRAMMAZIONE NELLO STATUTO UNITS:

Art. 28 – Consiglio di dipartimento, c. 7: v) formula proposte in materia di programmazione triennale e fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori, anche con riferimento alla ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b).

Art. 8 – Rettore: b) propone il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo.

Art. 10 – Senato Accademico, c. 2: Il Senato Accademico, in particolare, esercita le seguenti funzioni: a) formula proposte ed esprime parere sul documento di programmazione strategica triennale di Ateneo proposto dal Rettore e sulla programmazione triennale in materia di dotazione organica di professori e ricercatori; c) formula proposte ed esprime parere, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito al fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori e in merito all'attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti; h) formula proposte ed esprime parere sui criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi tra le strutture di servizio a supporto della ricerca e della didattica.

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione, c. 2: Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, esercita le seguenti funzioni: a) approva il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo proposto dal Rettore e il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, acquisito il parere del Senato Accademico; d) delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito al fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori e in merito all'attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti, acquisito il parere del Senato Accademico; i) approva gli atti organizzativi contenenti le linee fondamentali di organizzazione, le strutture di servizio amministrative e tecniche di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della loro titolarità; j) determina i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi, tra le strutture di servizio amministrative e tecniche, acquisito il parere del Senato Accademico.

RIPARTO DELLE COMPETENZE CORRELATE ALLA VALUTAZIONE:

Art. 18 – Nucleo di valutazione di Ateneo: 1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna delle attività di ricerca, didattiche, gestionali e degli interventi di sostegno al diritto allo studio, nel rispetto del principio di trasparenza, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, la qualità della ricerca svolta dai dipartimenti, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. (...) 3. Il Nucleo



di valutazione verifica, in particolare:

- a) la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, avvalendosi anche degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui agli articoli 30 e 36;
- b) l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
- c) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratti di insegnamento, nei casi prescritti dalla legge.

4. Competono, altresì, al Nucleo di valutazione, in raccordo con l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture tecniche, amministrative e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, in conformità a regolamento di Ateneo e alle norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 5. Il Nucleo di valutazione esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e da regolamento.

Art. 30 – Commissione paritetica docenti-studenti: 1. Nell'ambito di ogni dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, con il compito di garantire la qualità della didattica. 2. La commissione, sulla base di criteri certi e predeterminati:

- a) monitora l'offerta formativa e la qualità della didattica, nonché l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) individua indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e dei servizi agli studenti; (...).

Art. 28 – Consiglio di dipartimento, c. 7: **d)** approva la programmazione scientifica dei professori di ruolo e dei ricercatori all'inizio di ogni anno accademico, in coerenza con il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca di Ateneo; **q)** valuta le attività formative del dipartimento e i connessi servizi in raccordo con la commissione paritetica per la didattica, in coerenza con il monitoraggio e la valutazione della qualità della didattica di Ateneo; formula proposte relative al fabbisogno di personale tecnico-amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione, che le valuta tenendo conto dell'attività di ricerca e didattica programmata e svolta, dei connessi servizi di supporto, in coerenza con la programmazione triennale di Ateneo;

Art. 10 – Senato Accademico, c. 2: **f)** formula proposte ed esprime parere sulle modalità di valutazione dell'attività di ricerca e didattica;

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione, c. 2: **g)** delibera, per quanto di competenza, in materia di valutazione dell'attività di ricerca, didattica e di servizio, acquisito il parere del Senato Accademico e in coerenza con le determinazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo.

Nel conformare la propria organizzazione ed attività secondo criteri che assicurino l'efficienza delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio attraverso idonei strumenti di programmazione nell'osservanza delle norme sullo stato giuridico del

Principi in materia
di organizzazione
(efficienza,
programmazione)



personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo e nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti. L'Università esercita, anche alla luce delle specifiche normative vigenti in materia, idonee forme di valutazione delle proprie attività istituzionali secondo le modalità definite nel presente regolamento.

Commento [CA12]: Inutile, cfr. principi in materia di organizzazione in Statuto (v. programmazione e valutazione)

I criteri per la valutazione della produttività della ricerca e della didattica sono approvati dal Senato Accademico. A tal fine il Senato Accademico, sentito il Consiglio delle Strutture Scientifiche e le Facoltà, definisce ed approva i criteri per la valutazione della produttività della ricerca e della didattica, stabilendone la validità in termini di durata anche ai fini di successive verifiche. I criteri adottati devono essere utilizzati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in funzione della programmazione e della distribuzione delle risorse per la ricerca fra le aree scientifico-disciplinari e le strutture scientifiche, nonché della distribuzione delle risorse per la didattica fra le Facoltà, tenuto conto della produttività nel periodo precedente.

Principi in materia di valutazione

L'attività amministrativa dell'Università è organizzata esclusivamente in centri di spesa autonomi indicati nell'apposito elenco allegato allo Statuto, le cui tipologie funzionali sono definite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Fatte salve le specificità commesse alle diverse tipologie, a ciascun centro di spesa autonomo è preposto un direttore, responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, che esercita autonomi poteri di spesa ed organizza le risorse strumentali ed umane assegnate, il quale opera conformemente alle direttive generali del Consiglio di Amministrazione e in attuazione delle delibere dei rispettivi organi collegiali qualora istituiti.

Commento [CA13]: Cfr. supra valutazione

Centri autonomi di spesa

L'Università prevede idonee forme di copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività di Ateneo che ingenerino forme di responsabilità civile verso terzi, patrimoniali (amministrative e civili) e professionali, con esclusione della responsabilità amministrativo-contabile per la quale è prevista una copertura assicurativa a vantaggio dell'ente. Tali forme di copertura assicurative riguardano tutti coloro che amministrano e dirigono l'Ateneo a vario titolo così come risulta dall'elenco allegato a questo Regolamento.

Commento [CA14]: 1. TRASFERIRE IN REGOLAMENTO AMM. FINANZA E CONTABILITÀ. Cfr. art. 4 Statuto – Principi relativi all'organizzazione: c. 2, d) articolazione delle strutture dipartimentali e di servizio in centri di responsabilità dotati di risorse proprie; art. 24 – Dipartimenti, c. 2, I dipartimenti sono centri di responsabilità dotati di risorse proprie. Pongono in essere atti di rilevanza esterna, se non espressamente riservati ad altri organi dell'Università, potendo, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, impegnare l'Università.

Circa i limiti, la copertura assicurativa non può estendersi a fatti e ad atti compiuti

Copertura assicurativa



che concretino un'azione od omissione dolosa o colposa grave che cagioni un danno risarcibile nei confronti dell'Università. La copertura assicurativa non può inoltre essere estesa al danno ingiusto derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi concretantesi in un'azione od omissione che il responsabile abbia commesso con dolo o colpa grave nell'esercizio dell'attività amministrativo-contabile. In entrambi i casi, se la violazione sia derivata dall'esecuzione di deliberati di organi collegiali, i membri degli organi stessi che non abbiano fatto constare il proprio motivato dissenso sono parimenti responsabili in solido. Compete al Consiglio di Amministrazione, sentita la motivata relazione del Rettore, deliberare sui singoli casi.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatto o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio.

La previsione di spesa relativa viene annualmente posta a carico del bilancio di previsione.

Compete al Consiglio di Amministrazione, sentita la motivata relazione del Rettore, deliberare sui singoli casi, tenuto conto dell'interesse diretto o indiretto che ciascun caso presenta per l'Università.

In tali ipotesi, l'Università, nei limiti di spesa annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, assume direttamente a proprio carico le spese e competenze del difensore scelto dal dipendente o le rimborsa al dipendente, qualora già corrisposte. E' in ogni caso richiesto il parere di congruità del competente Ordine degli avvocati di cui all'art. 636, primo comma, c.p.c.

In caso di sentenza passata in giudicato che lo condanni per atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, il dipendente non ha diritto ad alcun rimborso delle spese o competenze legali già corrisposte ed è tenuto a rimborsare all'Università le spese e competenze legali prese direttamente in carico ai sensi del comma 10.

Il Rettore, previo parere del Consiglio di Amministrazione, concorda con l'Avvocatura dello Stato le modalità e le condizioni per consentire ai dipendenti

Commento [CA15]:
Copertura assicurativa – valutare opportunità di mantenerlo in Reg. gen. o trasferirlo in Reg. amm. fin. cont. – se del caso, renderlo articolo autonomo *sub* Copertura assicurativa

Spese legali



dell'Università che lo desiderino di avvalersi della difesa dell'Avvocatura dello Stato, nei casi previsti dal presente articolo.

Commento [CA16]: Copertura a spese legali – valutare se mantenerlo in Reg. gen. Se del caso renderlo articolo autonomo; in ogni caso cfr. oggi deliberazione CdA – linee guida in materia di rimborso delle spese legali.

TITOLO 2 ORGANI DI ATENEO

Art. 6 - Regolamenti elettorali ??

La competenza degli organi in funzione dell'approvazione e dei pareri richiesti sui regolamenti elettorali riguardanti l'insediamento ed il rinnovo degli organi dell'Università e delle rappresentanze in seno ai medesimi è elencata nella tabella riassuntiva contenuta nell'Allegato 2..

Art. 7 - ~~Incompatibilità istituzionali~~ ELIMINARE

LE INCOMPATIBILITÀ NELLO STATUTO UNITS:

Art. 11 – Composizione del Senato Accademico, c. 8: «I componenti del Senato Accademico non possono: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Consiglio di Amministrazione, e per i direttori di dipartimento, qualora risultino eletti a far parte del Senato Accademico; essere componente di altri organi dell'Università, salvo il consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari».

Art. 13 – Composizione del Consiglio di Amministrazione, c. 8: «I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico; ricoprire il ruolo di dirigente dell'Ateneo; essere componente di altri organi dell'Università, salvo il consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.

c. 9 È incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione:

- a) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti, nell'interesse dell'Università ovvero in soggetti di diritto pubblico o privato partecipati dall'Università;
- b) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, verso l'Università; la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato; la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità;
- c) colui che, per fatti compiuti allorché era dipendente dell'Università, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'Università;
- d) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Università, è stato legalmente messo in mora;
- e) colui che non è in possesso dei requisiti generali di onorabilità, ai sensi di legge.

Art. 18 – Nucleo di valutazione di Ateneo, c. 7: «L'incarico di componente del Nucleo di valutazione è, per gli appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, incompatibile con qualsivoglia posizione di rappresentanza o di responsabilità in organi e strutture dell'Ateneo, nonché in soggetti di diritto pubblico e privato ai quali l'Università partecipa».

Art. 26 – Direttore di dipartimento, c. 9: «La carica di direttore è incompatibile con quelle di: Rettore; coordinatore di corso di studio; componente del Consiglio di Amministrazione; cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari».

Art. 34 – Coordinatore di scuola interdipartimentale, c. 3: « La carica di coordinatore è incompatibile con quella di Rettore, di coordinatore di corso di studio, di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione».

Art. 40 – Norme generali per le elezioni e in materia di incompatibilità, c. 3: «La condizione di professore e di ricercatore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. 4. In caso di elezione o di designazione a una carica incompatibile con altra carica ricoperta, l'interessato opta per la carica che intende ricoprire entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla comunicazione della designazione. Ove l'opzione non sia esercitata, si dà per scelta la carica ricoperta al momento della elezione o della designazione. Per le incompatibilità sopravvenute, le modalità di accertamento e di opzione sono disciplinate da regolamento».

Fatta eccezione per il Rettore ed il Direttore Amministrativo, la carica di membro del Senato Accademico è in ogni caso incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione



La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Presidente di corso di studio, Direttore di Struttura scientifica e membro del Consiglio di Amministrazione.

Commento [CA17]: Cfr. sopra disciplina in Statuto

Temi: verificare se è necessario puntualizzare il procedimento in tema di incompatibilità, in particolare la disciplina dell'incompatibilità sopravvenuta

Capo 1 - Rettore

Art. 8 - Elezione

Elezioni del Rettore nello Statuto, art. 9

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari da un corpo elettorale composto dai professori di ruolo e dai ricercatori; dai componenti del Consiglio degli Studenti; dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, con voto ponderato nella misura del venti per cento degli aventi diritto al voto dei professori di ruolo e ricercatori.
2. Le candidature sono rese note, a pena d'inammissibilità, entro il trentesimo giorno antecedente alla data delle votazioni.
3. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione; in caso di mancata elezione si procede, dopo un intervallo stabilito nel regolamento generale di Ateneo, al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio, è eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a pari anzianità di servizio, il candidato con minore anzianità anagrafica.
4. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
5. Decorsi due anni dall'insediamento, su motivata proposta del Senato Accademico formulata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera z), il Rettore può essere sfiduciato dal corpo elettorale con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, espresso secondo le medesime modalità previste per la sua elezione. In caso di sfiducia, si procede a nuova elezione.

Il Rettore è eletto fra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno dell'Università da un corpo elettorale composto da tutti i professori ordinari e straordinari e associati, da tutti i ricercatori; dai componenti del Consiglio degli Studenti; da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo computata nella misura del dieci per cento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, individuata mediante apposito procedimento elettorale.

Commento [CA18]: Inutile, v. art. 9 Statuto



La convocazione del Collegio elettorale è effettuata dal Decano ~~eccetto nel caso di anticipata cessazione del Rettore in carica, nel qual caso la convocazione del Collegio elettorale è effettuata dal Pro Rettore.~~ ~~(aggiungere le previsioni di dettaglio indicate nell'articolo successivo per il solo caso di cessazione anticipata? = fissando la data di svolgimento delle stesse entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto con cui è stato dichiarato cessato il Rettore precedente; con lo stesso decreto con cui indice le elezioni, il Pro Rettore decano convoca il corpo elettorale, in una data compresa fra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ai fini della costituzione del seggio elettorale e della designazione del Presidente del seggio).~~

Commento [CA19]: Mantenere la convocazione da parte del decano, anche in caso di anticipata cessazione – volutamente espunta la scelta di assegnare la convocazione al Pro rettore in caso di anticipata cessazione, presente nel vecchio Statuto

In via ordinaria le elezioni devono tenersi il sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica. In caso di anticipata cessazione del Rettore in carica, gli adempimenti elettorali devono essere comunque espletati entro sessanta giorni dalla data di ~~cessazione.~~

Commento [CA20]: 4. Sì, cfr. art. 8, c. 6 Statuto: (Il Rettore) Nomina con proprio decreto il Pro-Rettore vicario tra i professori di prima fascia. Il Pro-Rettore esercita le funzioni del Rettore in caso di impedimento o di assenza, nonché in caso di anticipata cessazione dall'ufficio sino all'insediamento del nuovo eletto. In caso di anticipata cessazione, gli adempimenti elettorali devono essere avviati entro sessanta giorni.

Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo costituito dai componenti del Consiglio degli Studenti, si fa riferimento al mandato in corso in seno all'organo basato su atto formale di nomina, alla data dell'indizione delle elezioni del Rettore. Nei casi di situazioni di prorogatio per scadenza del mandato alla data dell'indizione delle elezioni del Rettore, hanno titolo a concorrere all'elezione del Rettore i componenti del Consiglio degli Studenti in prorogatio.

Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo ~~costituito da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo~~ (meglio: del personale tecnico – amministrativo), il computo nella misura del ~~dieci per cento~~ venti per cento degli aventi diritto al voto dei professori di ruolo e dei ricercatori ~~dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori~~ deve essere riferito alla situazione dei professori di prima e seconda fascia// di ruolo e dei ricercatori (forse specificare: a tempo indeterminato e determinato) risultante alla data del 1° novembre dell'anno accademico nel corso del quale avranno svolgimento le elezioni per il Rettore, comprendendo nel computo dei ~~docenti~~ professori e dei ricercatori suddetti i nuovi assunti e le unità trasferite da altra sede, nonché le unità risultanti in congedo ed aspettativa a tale data, con l'unica esclusione dei trasferiti ad altra sede o collocati in quiescenza a tutto il 31 ottobre dell'anno accademico precedente.



Tutto il personale tecnico-amministrativo è suddiviso in collegi elettorali. ??

Le modalità delle elezioni sono contenute nel Regolamento ~~per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che parteciperanno alle elezioni del Rettore, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.~~

Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà dopo un intervallo di sette giorni dalla terza votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto - nel ballottaggio - il candidato che riporta il maggior numero di voti.

Commento [CA21]: Modificare il titolo del Regolamento: tutto il personale TA partecipa direttamente alle elezioni del Rettore

Commento [CA22]: Espungere, v. art. 9 Statuto

Il Rettore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

Temi: specificare, in attuazione art. 9 Statuto, il termine intercorrente tra la prima votazione e il ballottaggio – verificare i regolamenti elettorali e specificare se vanno inseriti in questo regolamento ulteriori adempimenti.

Capo 2 - Pro Rettore

Art. 9 — Funzioni ELIMINARE

IL PRO RETTORE NELLO STATUTO:

Art. 8 – Rettore, c. 6: Nomina con proprio decreto il Pro-Rettore vicario tra i professori di prima fascia. Il Pro-Rettore esercita le funzioni del Rettore in caso di impedimento o di assenza, nonché in caso di anticipata cessazione dall'ufficio sino all'insediamento del nuovo eletto. In caso di anticipata cessazione, gli adempimenti elettorali devono essere avviati entro sessanta giorni.

Art. 11 – Composizione del Senato Accademico, c. 10: Il Pro-Rettore assiste alle sedute del Senato Accademico senza diritto di voto.

Art. 13 – Composizione del Consiglio di Amministrazione, c. 11: Il Pro-Rettore assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 41 – Limitazione dell'attività didattica: Hanno diritto a chiedere una limitazione dell'attività didattica, per la durata del proprio mandato, nel rispetto delle leggi in materia, coloro che ricoprono la carica di: Rettore, Pro-Rettore vicario, direttore di dipartimento.

Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Pro Rettore vicario tra i professori ordinari e straordinari. Il Pro Rettore esercita altresì le funzioni del Rettore nel caso di sua



anticipata cessazione, provvedendo ai conseguenti adempimenti elettorali, da espletare comunque entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Nel caso di anticipata cessazione del Rettore, il Pro Rettore, con proprio decreto, deve indire le elezioni per il rinnovo del Rettore fissando la data di svolgimento delle stesse entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto con cui è stato dichiarato cessato il Rettore precedente e sono state attribuite le relative funzioni al Pro Rettore. Con lo stesso decreto con cui indice le elezioni, il Pro Rettore convoca il corpo elettorale, in una data compresa fra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ai fini della costituzione del seggio elettorale e della designazione del Presidente del seggio. Con lo stesso decreto, il Pro Rettore indice le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo partecipanti all'elezione del Rettore che devono tenersi almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni del Rettore secondo le modalità di cui all'art. 8.

Il Rettore eletto a seguito di elezioni anticipate viene nominato con decreto del Ministro. A detto decreto consegue la cessazione dalle funzioni del Pro Rettore nominato dal Rettore cessato. Il Pro Rettore cessato può essere rinominato con decreto del Rettore eletto.]

Commento [CA23]: Le funzioni sono specificate in Statuto; anche in caso di cessazione anticipata del Rettore, la convocazione del corpo elettorale è fatta dal decano.

Capo 3 - Senato Accademico

Art. 10 - Elezioni.

ELEZIONI DEL SENATO ACCADEMICO NELLO STATUTO, ART. 11:

1. Il Senato Accademico è composto da: il Rettore, presidente; tredici rappresentanti d'area, nella misura di uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente Statuto, tra cui almeno cinque direttori di dipartimento; tre rappresentanti degli studenti; un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
2. Per l'elezione dei rappresentanti d'area, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori.
3. Le modalità di organizzazione del voto e di attribuzione dei seggi ai rappresentanti d'area sono disciplinate da regolamento, che definisce i criteri per l'individuazione dei cinque direttori di dipartimento eletti tra i direttori maggiormente votati e per l'attribuzione dei seggi residui, in modo da garantire la presenza nel Senato Accademico di un componente per ciascuna delle tredici aree scientifico-disciplinari



di cui all'allegato B, sulla base del settore scientifico-disciplinare di inquadramento dei candidati.

4. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato.
5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.
6. All'esito del procedimento elettorale, i componenti del Senato Accademico sono nominati con decreto rettorale.
7. Il regolamento che disciplina le modalità di elezione dei componenti del Senato Accademico assicura il rispetto del principio di pari opportunità di genere nella composizione del collegio. (...)

Ai fini dell'elezione di un rappresentante delle strutture scientifiche per ciascuna delle aree scientifiche individuate dallo Statuto, si applica la Tabella di corrispondenza fra i Settori Scientifico-disciplinari e le ~~otto~~ tre ~~tre~~ tre aree scientifiche individuate ~~nello Statuto~~ nell'allegato B dello Statuto, che fa parte integrante del regolamento elettorale relativo. L'approvazione di tale Tabella di corrispondenza compete al Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio delle Strutture Scientifiche.

L'elettorato attivo ai fini dell'elezione di cui al primo comma, composto da professori di prima e seconda fascia e ricercatori (confermati e non), viene suddiviso nelle aree scientifico-disciplinari previste in base al settore scientifico-disciplinare in cui è inquadrato il singolo elettore applicando la Tabella di corrispondenza fra i Settori e le Aree.

L'elettorato passivo ai fini dell'elezione di cui al primo comma è riservato ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia nonché ai ricercatori di ruolo confermati e non.

L'elettorato passivo è suddiviso fra le aree in base all'inquadramento dei singoli professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori nei settori scientifico-disciplinari, applicando la Tabella di corrispondenza fra i Settori e le Aree.

Temi: stando al testo attuale del regolamento generale, definire il collegio elettorale; valutare se inserire qui o nel/nei regolamenti elettorali meccanismi di attuazione delle pari opportunità.

Commento [CA24]: Fare riferimento qui alla tabella di corrispondenza o direttamente nel regolamento elettorale per l'elezione del Senato?



Capo 4 - Consiglio di Amministrazione

Art.11 — Funzionamento. ELIMINARE

ELEZIONI DEL CDA NELLO STATUTO, ART. 13

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: il Rettore, presidente; due rappresentanti degli studenti; quattro componenti interni, tre dei quali eletti tra i professori di ruolo e i ricercatori, senza distinzione di fasce, e uno tra il personale tecnico-amministrativo; quattro componenti esterni, di cui uno indicato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. I componenti interni sono scelti mediante procedimento elettorale. L'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori. Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.
3. I componenti esterni sono selezionati mediante avviso pubblico e designati dal Senato Accademico. Non devono aver ricoperto posti di ruolo nell'Ateneo.
4. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, a esclusione del Rettore e dei rappresentanti degli studenti, sono individuati tra personalità, italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello, con necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. I requisiti professionali e scientifico-culturali richiesti sono specificati dal regolamento generale di Ateneo.
5. Le candidature interne e le domande di partecipazione alla selezione pubblica di soggetti esterni sono esaminate, in via preliminare, da una commissione composta da: il Rettore, presidente; il coordinatore del Nucleo di valutazione di Ateneo; il presidente del Collegio dei revisori dei conti. La commissione, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, valuta l'idoneità o meno del profilo professionale e scientifico-culturale dei candidati in relazione ai requisiti di cui al comma precedente. Le candidature interne e le domande di partecipazione alla selezione pubblica, ritenute idonee dalla commissione, sono pubblicate nel sito web di Ateneo.
6. All'esito del procedimento elettorale e della designazione da parte del Senato Accademico, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto rettorale.
7. Il procedimento elettorale e il procedimento di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati con regolamento, in modo da rispettare il principio di pari opportunità di genere nella composizione del collegio.

Le funzioni di segretario dell'organo, con voto deliberativo, sono svolte dal



Direttore Amministrativo.

Commento [CA25]: Ex art. 15, c. 6, Statuto, il DA assiste senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Può essere segretario dell'organo?

Temi: manca attualmente nel regolamento una disciplina sulla composizione del CdA. Valutare:

- come specificare i requisiti di competenza e professionalità (contenuto necessario imposto dallo Statuto);
- se/che parte del procedimento elettorale inserire nel regolamento generale, per esempio almeno la tempistica;
- se stabilire in via transitoria che la Commissione di valutazione sia composta dal presidente del Nucleo e dal presidente del Collegio dei revisori uscenti;
- se specificare in questa sede il procedimento di designazione del consigliere indicato dalla Regione;
- valutare se inserire qui o nei regolamenti elettorali meccanismi di attuazione delle pari opportunità

Capo 5 - Consiglio degli Studenti

Art.12 - Inseidiamiento - ELIMINARE

Commento [CA26]: Il parere sarà espresso dal Consiglio in carica

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI NELLO STATUTO UNITS, ART. 14

1. Il Consiglio degli Studenti ha funzioni consultive e propositive nei confronti degli altri organi e strutture dell'Università. Esprime pareri obbligatori in materia di:
 - a) regolamento degli studenti;
 - b) regolamenti didattici di Ateneo;
 - c) organizzazione dei servizi di supporto allo studio e alla didattica;
 - d) misure attuative della mobilità internazionale;
 - e) organizzazione delle attività di orientamento e tutorato;
 - f) misure attuative del diritto allo studio;
 - g) tasse e contributi a carico degli studenti;
 - h) promozione e gestione dei rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
 - i) misure di integrazione con altri Atenei;
 - j) utilizzazione delle risorse destinate alle attività autogestite dagli studenti;
 - k) codice etico.
2. Esercita altresì ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Nelle stesse materie, il Consiglio può formulare proposte e sottoporle agli organi e uffici competenti. I pareri di cui al comma 1 si considerano acquisiti se non espressi entro venti giorni dalla richiesta.
4. Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e nei consigli di dipartimento. Il Consiglio elegge al suo interno il presidente. Le modalità di elezione dei rappresentanti sono disciplinate



nel regolamento degli studenti.

5. Il Consiglio degli Studenti delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei componenti.
6. L'Università garantisce al Consiglio degli Studenti le risorse finanziarie, logistiche e strumentali necessarie all'espletamento dei suoi compiti istituzionali.

[Dovendo essere disciplinate le modalità di elezione dei rappresentanti nel Consiglio degli Studenti nel Regolamento degli Studenti sul quale, ai sensi dell'art. 12.1 a) dello Statuto, il Consiglio degli Studenti esprime parere obbligatorio, onde consentire l'insediamento del Consiglio degli Studenti, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, approva il necessario adeguamento del vigente regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Universitario per lo Sport, nel Consiglio di Amministrazione dell'ERDISU e nei Consigli di Facoltà.

Successivamente al proprio insediamento, il Consiglio degli Studenti esprime il proprio parere obbligatorio sul Regolamento degli Studenti].

Art.13- Funzionamento.

Il Consiglio degli Studenti elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione. In caso di mancata elezione si procederà dopo un intervallo di tre giorni dalla votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto - nel ballottaggio - il candidato che riporta il maggior numero di voti.

Il Segretario del Consiglio degli Studenti è designato dall'organo a maggioranza relativa.

Il Presidente e il Segretario del Consiglio degli Studenti restano in carica per un biennio accademico.

Al Presidente del Consiglio degli Studenti compete la convocazione e la fissazione dell'ordine del giorno dei lavori dell'organo. Al Segretario compete la stesura dei verbali delle adunanze dell'organo che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, se non approvati seduta stante, devono essere sottoposti all'approvazione dell'organo nella prima seduta utile



successiva.

I pareri e le proposte emessi dal Consiglio degli Studenti a termini di Statuto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto nei confronti di altri organi *assumono carattere deliberativo*. L'atto che li contiene deve riportare in calce la firma del Presidente e del Segretario ed il riferimento all'adunanza dell'organo. I pareri e le proposte sono trasmessi a cura del Segretario dell'organo agli organi ed agli uffici competenti.

Commento [CA27]: Valutare – essendo organo collegiale pare naturale che si esprima con deliberazioni

I pareri sugli argomenti sulle materie di cui all'art. 14, comma 1, dello Statuto che devono obbligatoriamente essere sottoposti al Consiglio degli Studenti si considerano acquisiti se non espressi entro venti giorni dalla trasmissione della proposta al Consiglio degli Studenti intendendosi realizzata la trasmissione con l'effettiva ricezione degli atti contenenti i pareri richiesti da parte del Presidente o del Segretario dell'organo (il termine di venti giorni per l'espressione dei pareri di cui all'art. 14, comma 3, dello Statuto decorre dalla ricezione dell'atto recante la richiesta di parere, corredato dalla relativa documentazione).

Commento [CA28]: Già previsto nell'art. 14, c. 3, Statuto

[Per le riunioni dell'organo, l'Università garantisce al Consiglio degli Studenti il supporto logistico. Per le esigenze di segreteria, il Consiglio degli Studenti si avvale del competente ufficio dell'Amministrazione dell'Università.]

Commento [CA29]: Conservare il contenuto normativo relativo alla decorrenza del termine per l'espressione del parere

[Il Consiglio degli Studenti delibera il proprio regolamento interno, denominato "regolamento del Consiglio degli Studenti" a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei presenti.]

Commento [CA30]: Espunge re, v. ora art. 14, c. 6, Statuto

Commento [CA31]: Espunge re, v. ora art. 14, c. 5 Statuto

TITOLO 3

STRUTTURE DELL'ATENEO

Art. 14 - Strutture scientifiche/afferenze – ELIMINARE, tranne forse due commi

IL SISTEMA DI AFFERENZE NELLO STATUTO, Art. 25 – Costituzione dei dipartimenti

2. Tutti i professori di ruolo e i ricercatori devono afferire a un dipartimento. All'atto della presa di servizio, i professori di ruolo e i ricercatori afferiscono al dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata.
3. E' garantita la possibilità di opzione tra più dipartimenti nei limiti previsti dalla legge. La richiesta motivata di mobilità a diverso dipartimento da parte del singolo professore o ricercatore deve essere accettata dalla struttura di destinazione, previo parere della struttura di appartenenza. In caso di mancata



- accettazione della struttura di destinazione o di motivato parere contrario della struttura di appartenenza, delibera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
4. Per la costituzione di un dipartimento è richiesta l'afferenza di almeno quaranta tra professori di ruolo e ricercatori.
 5. Se il numero degli afferenti a un dipartimento già costituito risulta inferiore alle quaranta unità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, assume iniziative volte a ripristinare la soglia numerica di cui al comma precedente, salvo deliberarne la soppressione.
 6. Se il numero degli afferenti risulta inferiore alle trentacinque unità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera la soppressione del dipartimento.
 7. Il dipartimento può essere articolato in sezioni, individuate per criteri di affinità disciplinare, senza oneri di gestione e di personale.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i professori ed i ricercatori devono afferire ad un Dipartimento od, in via transitoria, ad un Istituto dell'università.

Sui casi irrisolti, sentiti i Dipartimenti ed Istituti interessati, delibera il Senato Accademico, sulla base dell'attività di ricerca dichiarata dal singolo professore e ricercatore, nonché del settore scientifico-disciplinare in cui l'interessato risulta inquadrato.

La richiesta di afferenza ad una diversa struttura scientifica da parte del singolo professore e ricercatore, motivata con l'attività di ricerca, deve essere accettata dalla struttura diversa, sentita la struttura di appartenenza. In caso di contenzioso, si applica il comma precedente.

Commento [CA32]: Cfr. ora art. 25 c. 2 ss Statuto

Tutte le afferenze e loro successive modifiche devono essere comunicate all'Amministrazione universitaria a cura del Direttore della struttura cui l'interessato afferisce.

La mancata afferenza ad una struttura scientifica dell'università da parte del singolo professore e ricercatore preclude all'interessato la possibilità che vengano assunti da parte di alcun Direttore di struttura, comunque denominata, impegni di spesa su finanziamenti per l'attività di ricerca scientifica di cui il singolo professore o ricercatore sia titolare. L'interessato non può inoltre essere computato nella ripartizione di finanziamenti sul bilancio universitario nel cui ambito l'afferenza sia assunta quale criterio generale o



parziale. Tale preclusione opera anche nei casi in cui la gestione amministrativo-contabile risulti affidata, per conto di strutture scientifiche, a centri di servizio comunque denominati.

[*In tema di afferenza transitoria agli Istituti si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 dello Statuto e quelle contenute nel presente regolamento che disciplinano il riassorbimento di dette strutture*].

Capo 6 - Strutture scientifiche / Dipartimenti

L'elezione del direttore di dipartimento nello Statuto: Art. 27 – Elezione del direttore di dipartimento

1. Il direttore del dipartimento è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori e i ricercatori di ruolo e nominato con decreto rettorale.
2. Le candidature sono rese note, a pena d'inammissibilità, entro il termine antecedente alla data delle votazioni previsto da regolamento.
3. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, nella prima votazione; nel caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio, è eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a pari anzianità di servizio, il candidato con minore anzianità anagrafica.
4. Il mandato di direttore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 15 - Direttori di Dipartimento – è una disciplina transitoria, è necessaria?

In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di Dipartimento, nei casi in cui, alla data di entrata in vigore dello Statuto, non siano già state espletate le elezioni per il rinnovo dei Direttori di Dipartimento il cui mandato elettivo sia scaduto al termine dell'anno accademico 1995/96, i Consigli di Dipartimento devono provvedere al rinnovo dei Direttori scaduti sulla base dei regolamenti vigenti.

Temi: prevedere il termine per la presentazione anticipata delle candidature; verificare necessità di ulteriori adempimenti elettorali.

Art. 16- Consigli e Giunte di Dipartimento

I REGOLAMENTI DI DIPARTIMENTO NELLO STATUTO



art. 5 – Fonti normative, c. 5: Le strutture di ricerca e didattiche adottano un regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, in conformità al presente Statuto e ai principi definiti dagli organi di governo dell'Ateneo. Il regolamento, adottato dal consiglio della struttura, è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore.

Art. 8 – Rettore: j) emana ... i regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche.

Art. 10 – Senato Accademico: o) approva i regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche ..., sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione, n) esprime parere ... sui regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche ... di competenza del Senato Accademico.

Art. 28 – Consiglio di dipartimento, c. 7: Il consiglio esercita le seguenti funzioni: a) approva il regolamento di dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti.

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO NELLO STATUTO

Art. 28 – Consiglio di dipartimento, c. 2, 3, 6.

2. Il consiglio è composto da: i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al dipartimento; le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli studenti, degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che operano nel dipartimento, nonché, nel caso di dipartimento responsabile di scuole di specializzazione dell'area sanitaria, una rappresentanza dei medici in formazione specialistica.

3. Le rappresentanze degli studenti sono elette tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio, ai corsi e alle scuole di dottorato, nonché alle scuole di specializzazione del dipartimento, nella misura del quindici per cento dei componenti del consiglio. Il regolamento di dipartimento può prevedere l'elezione di rappresentanti degli iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione cui il dipartimento è consorziato o associato; tali rappresentanti non concorrono alla composizione del Consiglio degli Studenti. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta. (...).

6. Le modalità di funzionamento del consiglio e di elezione delle rappresentanze, nonché la loro consistenza numerica, ove non stabilita dal presente Statuto, sono stabilite dal regolamento di dipartimento, in conformità ai principi definiti dagli organi di governo dell'Ateneo.».

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO NELLO STATUTO

Art. 29 – Giunta di dipartimento

1. Presso ogni dipartimento è istituita una giunta.
2. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
3. La giunta è elettiva. Il mandato di componente della giunta dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. La composizione e il funzionamento della giunta sono disciplinati dal regolamento di dipartimento, in conformità alle leggi concernenti l'ordinamento universitario e ai principi definiti dagli organi di governo dell'Ateneo.



[Entro sessanta giorni dall'insediamento, il Consiglio delle Strutture Scientifiche deve adottare specifiche direttive generali di Ateneo sulle modalità di funzionamento dei Consigli di Dipartimento, sulla nomina delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione, degli studenti iscritti ai corsi di studio e loro consistenza numerica nei Consigli di Dipartimento stessi, nonché sulla composizione e funzionamento della Giunta di Dipartimento in funzione dell'approvazione dei regolamenti di Dipartimento da parte dei Consigli di Dipartimento].

[I Consigli di Dipartimento in carica continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella composizione risultante all'entrata in vigore dello Statuto sino all'insediamento nella nuova composizione integrata con le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione e degli studenti iscritti ai corsi di studio, che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 1997, in base alle modalità che saranno determinate nei regolamenti di Dipartimento di cui al comma precedente.

Le Giunte di Dipartimento in carica continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella composizione risultante all'entrata in vigore dello Statuto sino all'insediamento dei Consigli di Dipartimento nella nuova composizione, in base alle modalità che saranno determinate nei regolamenti di Dipartimento di cui al comma precedente].

Commento [CA33]: Lo Statuto vincola i regolamenti di dipartimento ai principi fissati dagli organi centrali di Ateneo; non si specifica l'organo competente ad adottarli, né la fonte in cui devono essere inseriti, che potrebbe essere un regolamento, ma anche una deliberazione (approvata a maggioranza semplice) recante un atto di indirizzo. Tra le questioni irrisolte dallo Statuto, vi è quella della rappresentanza del personale TA nel consiglio di dipartimento. V. sotto

Commento [CA34]: È una disciplina transitoria; mantenerla, aggiornandola?

Temi: lo Statuto vincola i regolamenti di dipartimento ai principi fissati dagli organi centrali di Ateneo; non si specifica l'organo competente ad adottarli, né la fonte in cui devono essere inseriti. Valutare se occorre inserire nel regolamento generale di Ateneo questi principi // individuare nel regolamento l'organo che li adotta (nel nuovo Statuto, in conformità alla l. n. 240/10, i regolamenti di dipartimento adottati dal Consiglio di dipartimento sono approvati dal SA, previo parere favorevole del CdA – per coerenza, dovrebbe essere l'SA a definire in futuro tali principi, previo parere favorevole del CdA).
- lo Statuto rinvia al regolamento di dipartimento, in conformità ai citati principi, la definizione della consistenza e delle modalità di elezione di alcune rappresentanze



(personale tecnico-amministrativo, assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca che operano nel dipartimento; nel caso di dipartimento responsabile di scuole di specializzazione dell'area sanitaria, una rappresentanza dei medici in formazione specialistica; il regolamento di dipartimento può, inoltre, prevedere l'elezione di rappresentanti degli iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione cui il dipartimento è consorziato o associato; tali rappresentanti non concorrono alla composizione del Consiglio degli Studenti).

- le modalità di elezione degli studenti sono definite nel Regolamento degli studenti.
- devono definirsi le modalità di composizione delle Giunte di dipartimento, rispetto a cui vi è una specifica disciplina nel d.p.r. n. 382/80, di cui è incerta la permanenza in vigore⁴.

Art.17 - Dipartimenti Universitari clinici.

Lo Statuto non contiene una disciplina particolare per i dipartimenti universitari clinici, limitandosi a prevedere:

⁴ Art. 84 d.p.r. n. 382/80 - Strutture dipartimentali. «Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e delle attività connesse al dipartimento stesso. Al singolo professore o ricercatore è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti o istituti.

2. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

3. Il dipartimento può articolarsi in sezioni.

4. Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori ordinari e straordinari, dai professori di ruolo e dai ricercatori, nonché in prima applicazione dagli aventi titolo ai giudizi di idoneità ad associato o a ricercatore appartenenti al dipartimento medesimo, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto del rettore.

5. Il direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

6. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila all'osservanza nell'ambito del dipartimento delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

7. Del consiglio di dipartimento fanno parte i professori ufficiali, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori.

8. Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non docente e degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, con modalità da definire.

9. Il consiglio di dipartimento può inoltre decidere la partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla organizzazione dell'attività didattica, di una rappresentanza elettiva degli studenti, con modalità da definire. *La giunta è composta da almeno tre professori ordinari, tre professori associati e due ricercatori, oltre che dal direttore e da un segretario amministrativo con voto consultivo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate, dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.*

10. In sede di prima costituzione e comunque per non oltre l'espletamento della seconda tornata di idoneità ad associato ed a ricercatore, l'elettorato passivo previsto per i professori associati è esteso ai professori incaricati da almeno un triennio ed agli assistenti di ruolo ad esaurimento. Quello previsto per i ricercatori, agli aventi titolo all'inquadramento nel rispettivo ruolo.»



Art. 4 – Principi relativi all’organizzazione, c. 4: L’organizzazione concernente l’attività assistenziale, in quanto necessaria all’assolvimento dei compiti primari di ricerca e di didattica, può essere regolamentata da norme specifiche, compatibili con i principi del presente Statuto, intese ad assicurare l’assetto organizzativo più idoneo all’espletamento di tali attività.

Art. 28 – Consiglio di dipartimento, c. 9: Ove alle funzioni di ricerca e didattica si affianchino funzioni assistenziali, nell’ambito delle disposizioni di legge in materia, il consiglio assume i compiti correlati, in modo da garantire l’inscindibilità delle funzioni assistenziali della docenza da quelle di ricerca scientifica e insegnamento.

Art. 26 – Direttore di dipartimento, c. 4: Ove alle funzioni di ricerca e didattica si affianchino funzioni assistenziali, il direttore esercita i compiti conferiti dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 33 – Scuole interdipartimentali, c. 4: Ove alle funzioni didattiche si affianchino funzioni assistenziali della docenza, nell’ambito delle disposizioni di legge in materia, la scuola interdipartimentale assume in via esclusiva i compiti correlati, in modo da garantire l’inscindibilità di tali funzioni da quelle di ricerca scientifica e di insegnamento.

L’istituzione di Dipartimenti Universitari Clinici, nei quali l’assistenza sanitaria è attività istituzionale, inscindibilmente connessa con le attività di ricerca e di insegnamento, è approvata dal Senato Accademico Consiglio di Amministrazione, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione Senato Accademico.

I Dipartimenti Universitari Clinici operano, per quanto attiene alla sola attività assistenziale, come previsto da protocolli d’intesa tra Università, Regione Friuli Venezia Giulia e/o eventuali altri Enti, stipulati a seguito dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione, ~~su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia~~, sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico.

Nell’ambito dei protocolli d’intesa di cui al comma precedente, i Dipartimenti Universitari Clinici o loro parti significative (Unità Cliniche Operative), conservando le caratteristiche universitarie, possono stabilire un’interazione funzionale a carattere permanente con strutture di altri Enti, aventi finalità in comune con quelle istituzionali dell’Ateneo, in particolare con quella assistenziale, attraverso la previsione di Dipartimenti misti. Tali interazioni funzionali sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il parere obbligatorio ~~della Facoltà di Medicina e Chirurgia~~ e del Senato Accademico.

Commento [CA35]: Cfr. nello Statuto il riparto di competenze in merito all’istituzione dei dipartimenti: art. 12, Consiglio di Amministrazione, c. 2, b); approva l’attivazione, la modifica e la soppressione di dipartimenti, scuole interdipartimentali e sedi dell’Università, acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti, quest’ultimo limitatamente alla materia della didattica; p) autorizza, sentito il Senato Accademico ... la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali che non siano di competenza delle strutture di ricerca e didattiche. Art. 10 – Senato Accademico: b) formula proposte ed esprime parere ... in materia di attivazione, modifica e soppressione di ... dipartimenti, scuole interdipartimentali e sedi dell’Università; esprime parere, per quanto di sua competenza, sull’accettazione di liberalità e lasciti, sulla stipulazione di convenzioni, contratti e accordi.



Temi: valutare la necessità di questa disciplina, se del caso aggiornandola, come nel testo, al riparto di competenze previsto in Statuto per l'istituzione di dipartimenti.

[Capo 7 — Strutture scientifiche / Istituti - ELIMINARE

Art.18 — Direttori d'Istituto e Consigli d'Istituto.

I Direttori d'Istituto, il cui mandato elettivo è scaduto al termine dell'anno accademico 1995/96, sono rinnovati nel rispetto delle disposizioni normative in vigore, restando in carica per il triennio accademico 1996/99 e comunque non oltre i termini stabiliti per il riassorbimento degli Istituti secondo quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle rappresentanze dei ricercatori nei Consigli d'Istituto].

Art.19 - Disattivazione degli Istituti - ELIMINARE

[Gli Istituti per i quali, all'entrata in vigore dello Statuto, è in corso un processo di aggregazione dipartimentale sono disattivati secondo quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. 382/80.

Gli Istituti cui afferisce un numero di professori di ruolo e di ricercatori almeno pari a dodici unità, per i quali entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto non venga iniziata la procedura di cui all'art. 88 del D.P.R. 382/80 a seguito di processo di aggregazione dipartimentale, si trasformeranno entro i successivi due anni in Dipartimenti sulla base di un piano programmatico approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio delle Strutture Scientifiche.

Entro tre anni dall'entrata in vigore dello Statuto gli Istituti cui afferiscono professori di ruolo e ricercatori con un numero inferiore a dodici unità, verranno disattivati e i membri relativi afferiranno a strutture dipartimentali già esistenti secondo criteri di affinità. In materia di afferenza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Nell'ambito delle strutture dipartimentali a cui afferiscono, gli Istituti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per le loro specifiche finalità assistenziali, possono mantenere la



loro connotazione strutturale quali Unità Cliniche operative]

[Capo 8 - Consiglio delle Strutture Scientifiche – ELIMINARE

Art.20 — Istituzione e funzionamento.

[Con l'entrata in vigore dello Statuto il Rettore, con proprio decreto, provvede ad istituire e ad insediare il Consiglio delle Strutture Scientifiche. Col medesimo decreto viene approvato l'elenco delle strutture scientifiche aventi titolo ad essere rappresentate nel Consiglio tramite i Direttori delle stesse. L'elenco viene aggiornato con successivi decreti rettorali al variare delle strutture scientifiche dell'Ateneo.

Fino alla disattivazione degli Istituti, i Direttori degli stessi fanno parte del Consiglio delle Strutture Scientifiche.

Non hanno titolo a fare parte del Consiglio delle Strutture Scientifiche i Direttori degli Istituti di cui è prevista la disattivazione per effetto dell'attivazione di Dipartimenti già istituiti.

Il Consiglio delle Strutture Scientifiche elegge il Presidente ed il Segretario a maggioranza relativa.

Il Presidente ed il Segretario del Consiglio delle Strutture Scientifiche restano in carica per un triennio accademico. Devono essere sostituiti anticipatamente qualora non abbiano più titolo a far parte del Consiglio delle Strutture Scientifiche in quanto cessati dalla carica di Direttore di struttura scientifica.

Al Presidente del Consiglio delle Strutture Scientifiche compete la convocazione e la fissazione dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio. Al Segretario compete la stesura dei verbali delle adunanze del collegio che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono essere sottoposti all'approvazione del collegio nella prima seduta utile successiva.

I pareri e le proposte emessi dal Consiglio delle Strutture Scientifiche a termini di Statuto nei confronti di altri organi assumono carattere deliberativo. L'atto che li contiene deve riportare in calce la firma del Presidente e del Segretario, nonché il riferimento all'adunanza del Consiglio con l'indicazione dei presenti. I pareri e le proposte sono



trasmessi, a cura del Segretario dell'organo, agli organi ed agli uffici competenti.

Entro sessanta giorni dall'insediamento, il Consiglio delle Strutture Scientifiche deve adottare specifiche direttive generali di Ateneo sulle modalità di funzionamento dei Consigli di Dipartimento, sulla nomina delle rappresentanze (personale tecnico-amministrativo; iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione; studenti iscritti ai corsi di studio) e loro consistenza numerica nei Consigli di Dipartimento stessi, nonché sulla composizione e funzionamento della Giunta di Dipartimento, in funzione dell'approvazione dei regolamenti di Dipartimento da parte dei Consigli di Dipartimento.

Entro il termine di cui al comma precedente, il Consiglio delle Strutture Scientifiche deve designare il rappresentante delle strutture scientifiche in Consiglio di Amministrazione che sarà insediato nell'organo in base alla nuova composizione statutaria unitamente agli altri membri elettivi.]

Capo 9- Strutture di ricerca e didattiche / Facoltà (denominazione adottata dal Titolo IV Statuto)

Art. 21 — ~~Preside di Facoltà~~ – ELIMINARE (v. art. 26, c. 9 Statuto sulla carica di direttore di dipartimento: «La carica di direttore è incompatibile con quelle di: Rettore; coordinatore di corso di studio; componente del Consiglio di Amministrazione; cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari»

[La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Presidente di corso di studio. Direttore di Struttura scientifica e membro del Consiglio di Amministrazione].

Art. 22 — ~~Consiglio di Facoltà~~ – ELIMINARE (v. sopra art. 16 per le problematiche relative al Consiglio di dipartimento).

[I Consigli di Facoltà in carica continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella composizione risultante all'entrata in vigore dello Statuto sino all'insediamento nella nuova composizione integrata con i ricercatori, con la rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà nella misura di cinque per le Facoltà con non più di duemila iscritti e di sette



per le Facoltà con più di duemila iscritti, integrata nel solo Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia da un rappresentante dei medici specialisti in formazione iscritti alle Scuole di specializzazione, e con una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo comunque non superiore a quella degli studenti.

Entro il 30 settembre 1997, i Consigli di Facoltà nella nuova composizione statutaria, devono deliberare la partecipazione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nei limiti previsti a Statuto. L'elettorato attivo e passivo ai fini della partecipazione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, è determinato dal Consiglio di Facoltà. In ogni caso non può essere computato nell'elettorato attivo e passivo il personale tecnico-amministrativo assegnato ai Dipartimenti, nonché alle Biblioteche di Facoltà essendo assegnato quest'ultimo personale al Sistema Bibliotecario d'Ateneo.

Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Facoltà saranno incluse nel presente regolamento sulla base di direttive generali di Ateneo adottate dal Senato Accademico nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 22 dello Statuto e delle vigenti norme di legge in materia, anche ai fini dell'eventuale approvazione del regolamento di Facoltà contenente le norme generali cui le Facoltà dovranno attenersi qualora i rispettivi Consigli adottino regolamenti di Facoltà].

Art. 23 — ~~Consigli dei corsi di studio~~ – ELIMINARE: disciplina transitoria da eliminare per i primi 3 commi; il comma 4 è contenuto oggi nell'art. 32, commi 2 e 3, Statuto

I CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO NELLO STATUTO

Art. 32 – Consiglio di corso di studio:

1. Per ogni corso di studio può essere istituito, con deliberazione consiliare dei dipartimenti interessati, un relativo consiglio. Il medesimo consiglio può operare per una pluralità di corsi di studio.
2. Il consiglio di corso di studio è composto da tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali del corso di studio e dalle rappresentanze degli studenti. La consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze, nonché la durata dei mandati, sono stabilite dal regolamento di dipartimento o dalla deliberazione istitutiva del consiglio.
3. Ciascun consiglio elegge un coordinatore di corso di studio tra i professori e i ricercatori di ruolo, secondo modalità definite dal regolamento di dipartimento o dalla deliberazione



istitutiva del consiglio. Il mandato di coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Il coordinatore sovrintende alle attività del corso di studio, cura i rapporti con il dipartimento, convoca e presiede il consiglio e promuove l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.
5. Il consiglio di corso di studio esercita le seguenti funzioni:
 - a) determina le linee programmatiche e di coordinamento della didattica dei corsi di studio e propone al consiglio di dipartimento l'attivazione degli insegnamenti e la loro copertura;
 - b) esamina e approva i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento dei titoli di studio;
 - c) formula proposte in materia di riconoscimento dei curriculum didattici sostenuti dagli studenti presso altre università italiane e presso università straniere, nell'ambito di programmi di mobilità studentesca, nonché di riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università;
 - d) organizza i servizi di orientamento e tutorato, in coordinamento con il dipartimento e con i competenti servizi centrali di Ateneo;
 - e) verifica la qualità della didattica, anche in base agli indicatori della commissione paritetica docenti-studenti, e adotta le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli studenti;
 - f) espleta eventuali altri compiti a esso delegati dal consiglio di dipartimento.

[1. Entro il 30 settembre 1997 i Consigli di Corso di laurea in carica, in quanto non più previsti dallo Statuto, sono sciolti. Contemporaneamente cessano dalla carica i Presidenti di Corso di laurea. Lo scioglimento opera anche nei casi in cui la Facoltà non abbia nel frattempo deliberato la costituzione dei Consigli di corso di studio.]

2. I Presidenti dei Consigli di Corso di laurea, il cui mandato elettivo è scaduto al termine dell'anno accademico 1995/96, sono rinnovati e restano in carica comunque non oltre il termine stabilito per lo scioglimento dei Consigli di Corso di laurea secondo quanto previsto dal comma precedente.

3. Per ogni corso di studio i Consigli di Facoltà in carica possono deliberare entro il termine di cui al comma precedente, ed anche successivamente, la costituzione di un Consiglio di corso di studio con almeno tre professori di ruolo, secondo le prescrizioni di cui all'art. 24 dello Statuto.]

[4. La consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze nonché la durata dei mandati dei Consigli dei corsi di studio sono stabiliti dal consiglio di Facoltà dipartimento nella delibera istitutiva o nell'eventuale regolamento di Facoltà dipartimento adottato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del presente regolamento].



Capo X - Scuole interdipartimentali

LE SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI NELLO STATUTO, ART. 33, 34, 35

Art. 33 – Scuole interdipartimentali (*non pare richiedere attuazione regolamentare*)

1. Due o più dipartimenti, responsabili di un'offerta formativa di particolare complessità, possono proporre l'istituzione di una scuola interdipartimentale, presentando un progetto formativo e culturale comune. La proposta di istituzione di una scuola interdipartimentale, in presenza dei medesimi presupposti, può essere formulata dal Senato Accademico, sentiti i dipartimenti interessati. La scuola interdipartimentale è istituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La complessità dell'offerta formativa è valutata in coerenza con le norme in materia di requisiti richiesti per l'attivazione dei corsi di studio e con il sistema di accreditamento dell'offerta medesima, definito dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo ministeriali in materia.
3. La scuola interdipartimentale esercita funzioni di monitoraggio, di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione comune dei relativi servizi. Formula ai dipartimenti associati proposte in merito alla programmazione e all'organizzazione dell'attività didattica.
4. Ove alle funzioni didattiche si affianchino funzioni assistenziali della docenza, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia, la scuola interdipartimentale assume in via esclusiva i compiti correlati, in modo da garantire l'inscindibilità di tali funzioni da quelle di ricerca scientifica e di insegnamento.
5. Ciascun dipartimento può associarsi a una o più scuole interdipartimentali, operando in ciascuna di esse come unità principale o associata di almeno un corso di studio. Il numero complessivo delle scuole interdipartimentali non può essere superiore a sei.
6. Sono organi della scuola: il coordinatore, il consiglio e la commissione paritetica docenti-studenti.
7. La scuola si avvale di risorse strumentali e di personale messe a disposizione dell'amministrazione.
8. La soppressione della scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e i dipartimenti associati, al venir meno dei requisiti per la sua istituzione.

Art. 34 – Coordinatore di scuola interdipartimentale – (*valutare necessità di attuazione regolamentare, confrontando con disciplina elezione direttore di dipartimento*)

1. Il coordinatore è eletto dal consiglio della scuola interdipartimentale tra i professori di prima fascia afferenti a uno dei dipartimenti a essa associati ed è nominato con decreto rettorale.
2. Il mandato di coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. La carica di coordinatore è incompatibile con quella di Rettore, di coordinatore di corso di studio, di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.



4. Il coordinatore designa, tra i professori e ricercatori di ruolo dei dipartimenti associati alla scuola, un coordinatore vicario, che è nominato con decreto rettorale. Il coordinatore vicario supplisce il coordinatore in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento, di assenza o di anticipata cessazione.
5. Il coordinatore convoca e presiede il consiglio e promuove l'esecuzione delle deliberazioni.
6. Ove la scuola interdipartimentale abbia assunto compiti correlati all'esercizio di funzioni assistenziali, il coordinatore della scuola esercita in via esclusiva i compiti conferiti dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 35 – Consiglio di scuola interdipartimentale (*valutare se attuazione con regolamento generale di Ateneo o regolamento ad hoc*)

1. Il consiglio è l'organo deliberante della scuola.
2. Il consiglio della scuola interdipartimentale è composto da: i direttori dei dipartimenti a essa associati; una rappresentanza degli studenti, eletta dai rappresentanti degli studenti nei consigli dei dipartimenti associati, nella misura del quindici per cento dei componenti del consiglio di scuola interdipartimentale; professori e ricercatori di ruolo designati dai consigli dei dipartimenti associati tra i coordinatori dei corsi di studio e tra i responsabili delle eventuali attività assistenziali di competenza della scuola, in misura complessiva non superiore al cinque per cento dei componenti dei consigli di dipartimento stessi. Le rappresentanze degli studenti concorrono al numero legale solo se presenti.
3. Le modalità di composizione e di funzionamento del consiglio della scuola sono stabilite da regolamento.
4. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 24 - Scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento - VALUTARE

La formazione *post lauream* nello Statuto (disciplina volutamente scarna in attesa entrata in vigore nuova normativa)

Art. 37 – Formazione *post lauream*

1. I corsi e le scuole di dottorato, le scuole di specializzazione, i master universitari di primo e di secondo livello, nonché i corsi di perfezionamento, sono istituiti con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le scuole interdipartimentali, ove istituite, e il Senato Accademico.
2. I corsi e le scuole di dottorato, le scuole di specializzazione, i master universitari di primo e di secondo livello, nonché i corsi di perfezionamento, sono disciplinati da regolamento di Ateneo, fatte salve diverse disposizioni di legge in materia.

[Entro il 30 giugno 1997 le Facoltà interessate propongono le scuole di specializzazione ed i corsi di perfezionamento post-lauream da istituire con decreto del



Rettore per l'anno accademico 1997/98, previa delibera del Senato Accademico, acquisita la valutazione di compatibilità finanziaria da parte del Consiglio di Amministrazione.]

Ai fini della costituzione dei Consigli delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento post-lauream, i Consigli delle Facoltà dei dipartimenti interessati approvano i regolamenti con cui sono definite le modalità di elezione di una rappresentanza degli iscritti nei Consigli di cui fanno parte di diritto tutti i titolari degli insegnamenti impartiti.

Con i regolamenti di cui al comma precedente, i Consigli delle Facoltà dei dipartimenti interessati definiscono le modalità di elezione e la durata in carica del Direttore della scuola di specializzazione e del corso di perfezionamento post-lauream, che deve essere eletto dal Consiglio della scuola o del corso fra i professori di ruolo che ne fanno parte.]

Commento [CA36]: La disciplina istituita è prevista oggi dall'art. 37 Statuto, v. sopra

Commento [CA37]: Valutare se mantenere la disciplina

Capo 10 — Strutture di servizio – ELIMINARE, TRASFERENDO NEL REGOLAMENTO DI AMM. FINANZA E CONTABILITA'

[Art. 25 — Centri di spesa autonomi.

L'attività amministrativa dell'Università è organizzata esclusivamente in centri di spesa autonomi le cui tipologie funzionali sono definite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Oltre ai Dipartimenti, con l'entrata in vigore del presente regolamento risultano attivate le seguenti strutture di servizio quali centri di spesa autonomi:

1. Amministrazione centrale, strutturalmente articolata;
2. Centro interdipartimentale servizi Centro di Calcolo;
3. Centro interdipartimentale servizi polivalenti;
4. Servizio bibliotecario di Ateneo;
5. Centro servizi della Facoltà di Economia;
6. Centro servizi del Polo Goriziano;
7. Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori.



La gestione amministrativo-contabile degli Istituti, nelle more della loro disattivazione, entro novanta giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento, è affidata, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a centri di servizio quali centri di spesa autonomi.]

TITOLO 4

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Norme comuni, transitorie e finali.

DISCIPLINA TRANSITORIA IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEGLI ORGANI NELLO STATUTO

Art. 38 – Costituzione degli organi statutari

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale, si procede all'avvio degli adempimenti per la costituzione dei nuovi organi statutari. Nello stesso termine, si avvia la procedura per l'elezione dei direttori di dipartimento.
2. Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di valutazione di Ateneo, il Collegio dei revisori dei conti e gli altri organi in carica all'entrata in vigore dello Statuto continuano a esercitare le rispettive attribuzioni fino alla costituzione dei nuovi organi statutari.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche elettive, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore dello Statuto.
4. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente Statuto, i mandati elettivi abbiano inizio ad anno accademico avviato, lo scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.
5. In prima applicazione del presente Statuto, il Direttore amministrativo in carica assume le funzioni di Direttore generale, secondo le clausole contrattuali stabilite e con termine coincidente con la scadenza del mandato del Rettore in carica.
6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale, per ogni corso di studio, la funzione di unità principale e associata è individuata, ai sensi dell'articolo 31, in capo ai singoli dipartimenti, sulla base del manifesto degli studi dell'Università approvato per l'anno accademico in corso al momento dell'entrata in vigore dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione procede a una ricognizione dei dipartimenti costituiti in unità principali e associate e, per i corsi di studio interdipartimentali, individua, previo parere del Senato Accademico e sentiti i dipartimenti interessati, il dipartimento di gestione.
7. Per due anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente Statuto, i dipartimenti partecipano ai corsi di studio con le medesime quote didattiche conferite nell'anno accademico in corso al momento dell'entrata in vigore del



presente Statuto. Eventuali modifiche alle quote didattiche conferite sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentiti i dipartimenti interessati.

8. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, si applicano i regolamenti vigenti, in quanto compatibili.

[Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore dello Statuto, continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni fino all'insediamento nella loro composizione statutaria, che avverrà entro il 30 settembre 1997. Nelle more dell'insediamento nella nuova composizione, le rispettive attribuzioni che i predetti organi continuano ad esercitare sono quelle previste anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto].

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore dello Statuto adottano i regolamenti elettorali necessari all'insediamento degli organi nella loro composizione statutaria, nonché gli altri adempimenti indispensabili per l'attuazione dello Statuto contemplati dal presente regolamento.

Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio degli Studenti saranno insediati nella composizione statutaria in maniera contemporanea entro e non oltre il 30 settembre 1997.

[Le previsioni dello Statuto in materia di non rieleggibilità relativamente alle cariche istituzionali per le quali ciò risulta espressamente previsto, vanno intese con riferimento alle situazioni di fatto esistenti all'entrata in vigore dello Statuto, non computando lo scorcio del periodo fino al primo rinnovo della carica].

Il presente regolamento, che ha funzione transitoria, viene approvato dal Senato Accademico in carica all'entrata in vigore dello Statuto, a maggioranza assoluta, sentito il Consiglio di Amministrazione, e trasmesso al Ministro ai sensi dell'art. 6, 9° comma della Legge 9.5.1989, n. 168. Decorso il termine previsto dal precitato articolo di legge, in assenza di rilievi, il presente regolamento sarà emanato dal Rettore ed inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Commento [CA38]: v. la disciplina transitoria prevista in Statuto, che per la durata in carica degli organi riprende la l. n. 240/2010

Commento [CA39]: valutare se è necessario specificarlo

Commento [CA40]: è opportuno inserire una data?

Commento [CA41]: Eliminare, v. oggi i commi 3 e 4 dell'art. 38 nuovo Statuto

Commento [CA42]: Disposizione finale da aggiornare



ELIMINARE – LA TABELLA HA VALORE SOLO DESCRITTIVO

[ALLEGATO 1 MODIFICHE ALLO STATUTO E REGOLAMENTI COMPETENZA DEGLI ORGANI NELLA NUOVA COMPOSIZIONE STATUTARIA IN FUNZIONE DELL'APPROVAZIONE E DEI PARERI RICHIESTI
--

STATUTO	APPROVAZIONE	PARERE	
		CONFORME	OBBLIGATORIO
<i>Modifiche allo Statuto</i>	<i>Senato Accademico (magg. 2/3)</i>	<i>Consiglio Amministrazione</i>	<i>Consiglio Studenti Cons. Strutture Scientifiche</i>

REGOLAMENTI	APPROVAZIONE	PARERE	
		OBBLIGATORIO	SENTITO
<i>Generale di Ateneo</i>	<i>Senato Accademico (magg. assoluta)</i>		<i>Consiglio Amministrazione</i>
<i>Generale di Ateneo transitorio</i>	<i>Senato Accademico (vecchia composizione) (magg. assoluta)</i>		<i>Consiglio Amministrazione (vecchia composizione)</i>
<i>Didattico di Ateneo</i>	<i>Senato Accademico (magg. assoluta)</i>	<i>Consiglio Studenti</i>	<i>Facoltà</i>
<i>Didattico di Ateneo transitorio</i>	<i>Senato Accademico (vecchia composizione) (magg. assoluta)</i>		<i>Consiglio di Amministrazione (vecchia composizione)</i>
<i>Amministrazione, finanza e contabilità</i>	<i>Consiglio Amministrazione (magg. assoluta)</i>	<i>Senato Accademico</i>	<i>Consiglio Studenti Cons. Strutture Scientifiche</i>
<i>di Ateneo per le prestazioni in conto terzi</i>	<i>Consiglio Amministrazione magg. assoluta)</i>		<i>Senato Accademico Cons. Strutture Scientifiche</i>
<i>Studenti</i>	<i>Senato Accademico (magg. assoluta)</i>	<i>Consiglio Studenti</i>	
<i>del Consiglio degli Studenti</i>	<i>Consiglio Studenti (magg. 2/3)</i>		
<i>di Dipartimento</i>	<i>Consiglio di Dipartimento</i>		<i>Cons. Strutt. Scientifiche</i>
<i>per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla dirigenza</i>	<i>Consiglio di Amministrazione</i>]



Valutare – L'approvazione dei regolamenti elettorali che preceda l'entrata in vigore del nuovo Statuto avviene a disciplina vigente; in futuro, si seguirà il nuovo riparto di competenze delineato nella nuova disciplina statutaria. Il Regolamento generale potrebbe opportunamente elencare tutti i regolamenti elettorali necessari, come fa questa tabella, ma in un apposito articolo.

ALLEGATO 2
REGOLAMENTI ELETTORALI
COMPETENZA DEGLI ORGANI NELLA NUOVA COMPOSIZIONE STATUTARIA
IN FUNZIONE DELL'APPROVAZIONE E DEI PARERI RICHIESTI

<i>ELEZIONI</i>	<i>APPROVAZIONE</i>	<i>PARERI</i>
RETTORE	Senato Accademico	Consiglio di Amministrazione
SENATO ACCADEMICO - 1 rappresentante delle strutture scientifiche per ciascuna delle 8 aree scientifiche a statuto - 4 rappresentanti degli studenti	Senato Accademico Senato Accademico <i>Senato Accademico</i> (*) (vecchia composizione)	Consiglio delle Strutture Scientifiche Consiglio degli Studenti <i>Consiglio di Amministrazione</i> (*) (vecchia composizione)
<i>(*) fino all'insediamento del Consiglio degli Studenti</i>		
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - 2 rappresentanti professori prima fascia - 2 rappresentanti professori seconda fascia - 2 rappresentanti ricercatori - 3 rappresentanti personale tecnico-amm.vo - 4 rappresentanti degli studenti	Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione Senato Accademico <i>Senato Accademico</i> (*) (vecchia composizione)	Senato Accademico Senato Accademico Senato Accademico Consiglio degli Studenti <i>Consiglio di Amministrazione</i> (*) (vecchia composizione)
<i>(*) fino all'insediamento del Consiglio degli Studenti</i>		
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	(n.b.: le rappresentanze sono derivate da altri organi)	
- 4 rappr. studenti Senato Accademico - 4 rappr. studenti Consiglio di Amm.ne - rappr. studenti Comitato Univ.Sport - rappr. studenti Consiglio Amm.ne ERDISU - rappr. studenti Consigli di Facoltà	Senato Accademico Senato Accademico Senato Accademico Senato Accademico Senato Accademico <i>Senato Accademico</i> (*) (vecchia composizione)	Consiglio degli Studenti Consiglio degli Studenti Consiglio degli Studenti Consiglio degli Studenti Consiglio degli Studenti <i>Consiglio di Amministrazione</i> (*) (vecchia composizione)
<i>(*) fino all'insediamento del Consiglio degli Studenti</i>		
CONSIGLIO DI FACOLTÀ		
- rappr. personale tecnico-amministrativo	Consiglio di Facoltà	
CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE E DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO		
- rappr. degli iscritti - Direttore della Scuola o del Corso	Consiglio di Facoltà Consiglio di Facoltà	



VALUTARE, a seconda che si mantenga o meno in questo regolamento l'art. 5

ALLEGATO 3

**ELENCO SOGGETTI PREVISTI DA COPERTURA ASSICURATIVA PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, PATRIMONIALE E
PROFESSIONALE**

- Rettore (legale rappresentante)
- Pro-Rettore
- Direttore Amministrativo
- Amministratori (ovvero membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione)
- Collaboratori e Delegati del Rettore
- Presidi di Facoltà
- Direttori di Centri autonomi di spesa (ovvero Dipartimenti e Centri Servizi)
- Segretari di Centri autonomi di spesa
- Direttori di Divisione
- Capi Sezione
- Capi Ripartizione
- Ufficiale Rogante
- Economo di Ateneo
- Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi
- Responsabili del trattamento dei dati personali ed amministratori di sistema ai sensi della normativa sulla privacy
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- Responsabile del Nucleo di Valutazione
- Responsabili degli impianti tecnologici o servizi esistenti presso l'Università
- Responsabili Unici del procedimento (ai sensi della Legge Merloni)
- Direttori Lavori
- Responsabili per la sicurezza presso cantieri
- Progettisti interni
- Preposti alla sicurezza
- Responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi della L.241/90